

Obbligo dell'Amministrazione di provvedere su una procedura abilitativa semplificata relativa alla realizzazione di un impianto di valorizzazione energetica di biomasse e sottoprodotti di origine agricola

T.A.R., Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 17 febbraio 2016, n. 50 - Zuballi, pres.; Tagliasacchi, est. - Società Agricola Bio.Pà S.r.l. (avv. Longo) c. Comune di Cordenons (avv. Matarazzo).

Ambiente - Impianto di valorizzazione energetica di biomasse e sottoprodotti di origine agricola - Realizzazione - Procedura abilitativa semplificata - Obbligo dell'Amministrazione di provvedere.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.1. La società agricola Bio.Pà S.r.l. agisce per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Cordenons di concludere il procedimento amministrativo avviato su propria iniziativa e per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inerzia dell'Amministrazione.

1.2. A tale fine espone di aver attivato la procedura abilitativa semplificata – PAS, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2001 e della L.R. F.V.G. n. 19/2012, per la costruzione e la messa in esercizio di un impianto di valorizzazione energetica di biomasse e di sottoprodotti di origine agricola, da realizzarsi in zona classificata dal PRGC come E4.

Esponde, altresì, che il Comune di Cordenons, con provvedimento impugnato con distinto ricorso, ha vietato la realizzazione del suddetto impianto ritenendo necessaria la presentazione di Piano attuativo in variante rispetto al PRGC.

Esponde, infine, di aver presentato la documentazione mancante, senza che tuttavia l'Ente, pur diffidato, concludesse il procedimento, rimuovendo il suvvisto divieto.

1.3. Chiede conseguentemente la società ricorrente e che, previo accertamento dell'obbligo del Comune di Cordenons di provvedere, il Tribunale attribuisca direttamente il bene della vita, ovvero in subordine condanni ad un tanto parte ricorrente, nominando eventualmente sin da ora un commissario ad acta, nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza del ritardato rilascio dell'autorizzazione per cui è causa.

2. Si è costituito in giudizio tardivamente il Comune resistente, ragion per cui vengono espunti dal fascicolo di causa i relativi scritti difensivi. Il difensore dell'Amministrazione, preavvertito di un tanto dal Collegio, svolgeva difese orali, così come risulta dal verbale dell'udienza del 27 gennaio 2016. Al termine la causa era trattenuta in decisione.

3.1. E' fondata la domanda di accertamento dell'inerzia non significativa tenuta dal Comune in relazione alla procedura di PAS attivata dalla ricorrente.

3.2. Risulta, infatti, per tabulas che in data 8.04.2013 la società agricola Bio.Pà S.r.l. presentava la relativa dichiarazione; che in data 30.04.2013 il Comune esercitava i poteri inibitori di cui all'articolo 6, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011, specificando quale elemento ostativo, tra gli altri, l'assenza degli elaborati del Piano attuativo; che in data 23.05.2013 la richiedente presentava, tra gli altri, la suddetta documentazione; che – a quanto consta – ad oggi l'Amministrazione comunale si è limitata a inviare un preavviso di rigetto, senza tuttavia concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

La condotta dell'Ente qui resistente integra gli estremi del silenzio-indempimento, in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, L. n. 241/1990. Tenuto conto, infatti, che in assenza di prova contraria da parte del Comune dell'esistenza di un termine ad hoc, al procedimento deve applicarsi il termine residuale di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, L. n. 241/1990, ne consegue che l'Amministrazione doveva pronunciarsi con provvedimento espresso entro la data del 22.06.2013.

3.3. Il Collegio ritiene, nondimeno, che non sussistano i presupposti indicati dall'articolo 31, comma 3, Cod. proc. amm., per pronunciarsi direttamente sulla pretesa di parte ricorrente a poter realizzare l'impianto per cui è causa, ostandovi un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, va considerato che il provvedimento comunale di data 30.04.2013 che vieta la esecuzione del progetto di cui alla PAS dell'8.04.2013, si fonda su ragioni ulteriori rispetto alla mancata presentazione degli elaborati del Piano attuativo, e segnatamente sulla mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte di tecnico abilitato, e sulla mancata allegazione degli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Spetta, dunque, all'Amministrazione valutare la completezza della documentazione alla luce delle integrazioni fornite dalla richiedente.

In secondo luogo, a seguire quanto prospettato dal Comune nell'atto di inibizione dell'intervento e cioè che il Piano attuativo è in variante al PRG, la sua approvazione configura senz'altro esercizio di potere discrezionale. In ogni caso, anche accedendo alla tesi di parte ricorrente e cioè che l'impianto di produzione di energia sia conforme al PRGC, comunque permane in capo al soggetto pubblico un margine di discrezionalità se non quanto all'an, sicuramente quanto al quando e al quomodo di approvazione del Piano attuativo (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. I[^], sentenza n. 324/2014). Ne

consegue che, in ossequio al principio di divisione dei poteri e al divieto di cui all'articolo 34, comma 2, Cod. proc. amm., l'approvazione dello strumento urbanistico in questione non può che essere rimessa all'Autorità amministrativa.

3.4. In conclusione, in accoglimento della domanda della ricorrente, il Comune di Cordenons è condannato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione a cura di parte di essa se anteriore.

Per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine fissato, viene nominato sin da ora, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cod. proc. amm., il Commissario ad acta, designandolo in persona del dirigente del Settore gestione territorio, infrastrutture, ambiente del Comune di Pordenone, o di altro dipendente del Comune medesimo con qualifica non inferiore a quella di funzionario, da lui delegato, affinché compia – previa sollecitazione di parte - nel termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla suddetta sollecitazione tutti gli atti necessari in luogo del Comune di Cordenons, con riserva di liquidazione del compenso – a carico del bilancio dell'Amministrazione inottemperante – in esito alla presentazione, da parte del medesimo Commissario, di un'istanza che documenti l'attività espletata.

4.1. E', di contro, infondata la domanda di risarcimento del danno da ritardo.

Il danno da ritardato rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario presuppone, infatti, la spettanza del bene della vita. Invero, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'articolo 2 bis L. n. 241/1990 configura la responsabilità da violazione del termine di conclusione del procedimento come responsabilità aquiliana e non da contatto sociale qualificato, come responsabilità cioè per lesione dell'interesse al bene della vita e non invece per lesione di interessi strumentali all'adempimento degli obblighi procedurali. Sicché, solamente con la successiva emanazione del provvedimento richiesto si origina un danno meritevole di riparazione e con esso, in presenza degli altri presupposti normativi, un obbligo di risarcimento (cfr., C.d.S., Sez. III[^], sentenza n. 1287/2015; T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, sentenza n. 388/2015).

Nel caso di specie, non risulta allo stato integrato il suvviso presupposto, ben potendosi concludere il procedimento con un diniego.

5. In definitiva il ricorso è accolto limitatamente alla domanda di accertamento dell'inerzia dell'Amministrazione e di condanna della stessa a provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)